

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero sottoscritto il 30 dicembre 2000, sul retro del quale è riportato il “*foglio informativo*”, con l’indicazione della serie di appartenenza A1 (“*trentennale*”).

Rappresenta di essersi recata nel marzo 2019 con la sorella, titolare di “*identico buono emesso il 20 /1/2001*”, presso uno sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso del proprio titolo; nella circostanza, apprendeva che lo stesso non poteva più essere rimborsato per avvenuta prescrizione, in quanto sarebbe stato della tipologia “*a termine*”, secondo quanto risultante dal timbro apposto sullo stesso, “*pressoché illeggibile*” e “*nonostante [il buono] riporti sul retro una serie e scadenze incongruenti con il timbro*”.

Precisa di avere presentato reclamo contestualmente a sua sorella, ma mentre il reclamo di quest’ultima avrebbe avuto esito positivo con emissione di un buono ordinario in sostituzione di quello prescritto, il suo avrebbe avuto esito negativo.

Chiede il riconoscimento del “*medesimo trattamento con emissione di duplicato con scadenza corretta come eseguito per la sorella*”.

L’intermediario rappresenta che il buono contestato appartiene alla serie AA1, istituita con D.M. del Tesoro del 19/12/2000, collocata nel periodo compreso fra il 28/12/2000 e il 13/4/2001. Precisa che il suddetto D.M. dispone che i titoli appartenenti alla serie AA1 siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione.



Specifica che nel caso di specie la richiesta di rimborso è stata effettuata oltre i termini di prescrizione, caduti il “20/1/2017”, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. introduttivo della nuova serie. A supporto, produce un’evidenza tratta dal sito di Cassa Depositi e Prestiti che conferma l’avvenuta prescrizione del buono.

Evidenza poi come dalla copia prodotta risulti *“la tipologia di appartenenza “a termine”, rendendo evidente la totale trasparenza adottata [dall’intermediario] nell’emissione del titolo e [afferma che] non vi sono elementi che possano ingenerare dubbi sulla tipologia di appartenenza”*.

Soggiunge che, in occasione della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti (ente emittente) in S.p.A., il D.M. 5/12/2003 ha disposto il subentro, a Cassa Depositi e Prestiti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei rapporti in essere alla data di trasformazione con la conseguenza che i BFP trasferiti sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico (con conseguente applicabilità dell’art. 23 del D.P.R. 398/2003, alla luce del quale per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile).

Di conseguenza chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la ricorrente evidenzia che nel medesimo periodo di emissione venivano collocati anche i buoni ordinari della serie A1, come da tabella allegata dallo stesso intermediario; né vi sarebbe stata *“necessità alcuna”*, per la cliente, di informarsi sulla scadenza presso gli sportelli dell’intermediario, *“poiché il foglio informativo è stato da[quest’ultimo] incollato sul retro del Buono, completo di condizioni e con inserita a penna la scritta A1 [...] pertanto le informazioni risultavano complete”*. La circostanza che l’intermediario abbia rilasciato un duplicato per un buono identico a quello contestato sarebbe poi *“evidente ammissione di errore o quantomeno mancata chiarezza”*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne il mancato rimborso di un buono fruttifero, di serie dubbia, in ragione dell’intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all’attenzione del Collegio le questioni della corretta determinazione della scadenza e della conseguente decorrenza del termine prescrizionale dei BFP.

Preliminarmente, il Collegio osserva che nel reclamo la cliente chiede il rimborso del buono (*“rimborso delle somme comprensivo di interessi”*), mentre nel ricorso chiede il rilascio di un duplicato con corretta scadenza, analogamente a quanto avvenuto per la sorella (intestataria di analogo buono emesso il 20/1/2001, sostituito con buono “ordinario” con scadenza 20/1/2021, come da documentazione in atti). Tuttavia la discrepanza non attiene ad aspetti essenziali del *petitum* e della *causa petendi*, essendo l’interesse tutelato in ogni caso quello relativo al riconoscimento della sussistenza del diritto al rimborso del buono, in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale; la richiesta del rilascio del duplicato è comunque propedeutica al rimborso del buono in controversia.

Dunque la domanda è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Dall’esame documentale risulta che il BFP in esame reca sul retro la data di emissione, 30/12/2000 e la dicitura “a termine”, nonché a penna l’indicazione della serie di appartenenza A1 (ordinaria). Inoltre riporta condizioni relative agli interessi sia della serie A1 che della serie AA1. Lo storico delle emissioni mostra che la data di emissione del buono (30/12/2000) è compatibile sia con la serie A1 che con la AA1, entrambe emesse dal 28/12/2000 al 113/04/2001. Nessuna indicazione sulla serie emerge dai timbri apposti sul buono.



L'identificazione della serie di appartenenza assume evidente valore dirimente ai fini della soluzione della questione, dal momento che l'art. 18 del D.M. 19 dicembre 2000 prevede che i buoni appartenenti alla serie AA1 "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione", mentre in base all'art. 14 del predetto D.M. "I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione".

E' orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di coordinamento nella sua dec. n. 4876/2017, che "*il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*", con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione.

Ora, in presenza di indicazioni contraddittorie rivenienti dal contenuto del modulo a stampa, è opinione di questo Collegio che debba riconoscersi prevalenza al contenuto aggiunto a penna, in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 1342 c.c.; ciò anche in considerazione della diffusa e non commendevole prassi, adottata dall'intermediario, di "adattare" moduli cartacei appartenenti a serie diverse e precedenti, apportando correzioni agli stessi con modalità non sempre cristalline per il sottoscrittore.

Pertanto, il buono in questione deve ritenersi di serie A1, e quindi la sua scadenza (decorso il termine ventennale ex art. 14 D.M. 19 dicembre 2000) avverrà in data 31 dicembre 2021.

Di conseguenza la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento, con la modalità consona alla circostanza che il buono non è ancora scaduto, e dunque mediante il rilascio da parte dell'intermediario di un duplicato recante scadenza 31 dicembre 2021.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS